

VII INCONTRO QUADRILATERALE

tra i

**Tribunali costituzionali di Portogallo e Spagna, il Consiglio
costituzionale di Francia e la Corte costituzionale italiana**

sul tema

Rule of Law, Nationality ad Foreigners

Lisbona 25 - 27 giugno 2026

Indirizzo di saluto

Buongiorno a tutti.

Saluto innanzi tutto, a nome mio e di tutta la delegazione della Corte costituzionale italiana, il Presidente del Tribunale Costituzionale del Portogallo João Carlos Loureiro.

Signor Presidente, la ringrazio per la calorosa ospitalità e mi complimento vivamente per la recente elezione a Presidente del Tribunale Costituzionale del Portogallo.

Saluto i presidenti e i giudici delle Corti qui convenute per l'annuale incontro quadrilaterale.

L'ultimo incontro è stato a Parigi nel novembre dello scorso anno sul tema "Corti costituzionali e governo dei giudici" (*Constitutional Courts facing criticism of 'Government of Judges'*).

Con una dichiarazione congiunta abbiamo riaffermato la fedeltà al principio della "*rule of law*" che richiede un controllo di costituzionalità effettivo svolto da una corte in posizione di terzietà e di indipendenza, come ribadito anche dal recente Rapporto della Commissione di Venezia.

Il tema della "*rule of law*" è oggetto anche dell'incontro odierno, ma è visto sotto due prospettive particolari: quella della cittadinanza e quella dell'immigrazione.

Si tratta di due profili di grande attualità.

Il tema della cittadinanza è stato oggetto di recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, in particolare con riguardo alla riforma legislativa che ha introdotto limiti e condizionalità (**sentenze n. 63 del 2026 e n. 142 del 2025**). Il quadro normativo è infatti cambiato per effetto del decreto-legge n. 36/2025 (convertito nella legge n. 74/2025), che ha posto un argine alle catene generazionali infinite.

Con la sentenza n. 63 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure di legittimità costituzionale che avevano investito la riforma del 2025. Nel richiamare i principi affermati della sentenza del 29 aprile 2025, C-181/23, della Corte di giustizia UE sulla disciplina della cittadinanza a Malta, la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel porre requisiti e condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, pur sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità e della nozione costituzionale di "popolo", che evoca una comunità effettiva, legata da doveri di solidarietà e partecipazione.

La Corte ha ritenuto non irragionevole l'applicazione delle nuove condizioni anche a situazioni pregresse, poiché la disciplina del 2025 fa comunque salvi coloro che avevano già formalizzato la domanda di cittadinanza, sicché è tutelato in tal modo il loro affidamento nella previgente disciplina.

Quindi per il passato – ossia per le domande antecedenti alla riforma del marzo 2025 – rimane il criterio della cittadinanza *iure sanguinis* illimitato. Invece per il presente e il futuro la Corte ha riconosciuto che lo Stato può esigere legami più stringenti e attuali con la comunità nazionale per riconoscere lo *status civitatis*.

Per quanto riguarda poi la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo nell'Unione Europea c'è da considerare che è entrato in vigore il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, un pacchetto normativo composto da diversi regolamenti e direttive che supera i precedenti meccanismi così introducendo una gestione accentrata e procedure accelerate alle frontiere esterne.

A tal proposito rileva il Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023 che ha autorizzato l'Italia a creare sul territorio dell'Albania centri per il trattenimento e il rimpatrio a scopo di gestione dei flussi migratori; centri che comunque restano assoggettati alla giurisdizione italiana.

Con riferimento a questa speciale regolamentazione la Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali chiedendo se il diritto dell'UE in

materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi di procedure di protezione internazionale consenta il trattenimento in Albania di persone richiedenti protezione internazionale.

Recentemente il 23 aprile 2026 l'Avvocato Generale del caso (causa C-414/25) ha espresso l'opinione che, in linea di principio, il Protocollo e la relativa normativa italiana sono compatibili con il diritto dell'Unione europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.

La disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporre l'ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione”. Questa disciplina è stata oggetto di una recente pronuncia (**sentenza n. 40 del 2026**) della Corte costituzionale, che ha invitato il legislatore a integrare l'attuale regolamentazione per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Su questi due temi – cittadinanza e immigrazione – sarà molto interessante la comparazione che risulterà dalle relazioni nelle due sessioni.

Mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.

Giovanni Amoroso
Presidente della Corte costituzionale italiana